

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3975 del 03/08/2023
Oggetto	Proc. MO21T0011. Masetti Vanessa. Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini di pertinenza del fiume Panaro in comune di Finale Emilia (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4080 del 02/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tre AGOSTO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso sfalcio argini di pertinenza del fiume Panaro in comune di Finale Emilia (MO).

Proc. Cod. MO21T0011

Richiedente: Masetti Vanessa

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 108/2022 con la quale la dott.ssa Valentina Beltrame è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la DET-AMB-2022-5122 del 06/10/2022 con la quale è stata rilasciata a Masetti Moreno (C.F. MSTMRN62R07D599P), la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico del Fiume Panaro, ad uso sfalcio argini, individuata dai fogli 50-51-69-70-71-72-97-98 del Comune di Finale Emilia (MO);

PRESO ATTO della comunicazione registrata al PG/2023/40691 del 07/03/2023 con cui:

- Masetti Moreno dichiara la volontà a rinunciare alla sopra citata concessione;
- Masetti Vanessa (C.F. MSTVSS00H45Z129C) presenta istanza di concessione a fronte della effettiva rinuncia del precedente titolare con richiesta di subentro della sopra citata risorsa;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 85 del 29/03/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nullaosta idraulico assunto al prot. PG/2021/200493 del 29/12/2021) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni;

CONSIDERATO che, con prot. PG/2023/108941 del 22/06/2023, il sig. Masetti Moreno comunica che rinuncia alla restituzione del deposito cauzionale di € 794,50 e che è consenziente al trasferimento della somma versata precedentemente a titolo di cauzione, in favore del nuovo titolare Masetti Vanessa;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 546,35 per l'occupazione di area ad uso sfalcio argini;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione DET-AMB-2022-5122 del 06/10/2022 pari a € 794,50 e versato dal sig. Masetti Moreno in data 30/09/2022;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni pregressi relativi all'uso dell'area demaniale;
- in data 08/03/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 17/07/2023 tramite PagoPA l'importo di € 546,35 per il canone 2023;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e su proposta del Responsabile del Procedimento ing. Marco Bianchini;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare alla sig.ra Masetti Vanessa, C.F. MSTVSS00H45Z129C, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico di circa 28 Ha di pertinenza del fiume Panaro in comune di Finale Emilia, catastalmente identificata ai fg. 50-51-69-70-71-72-97-98 per uso sfalcio argini, codice pratica MO21T0011;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/06/2023 (PG/2023/124110 del 17/07/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 546,35 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 546,35 euro pari a 12 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 546,35 euro;
6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione DET-AMB-2022-5122 del 06/10/2022 pari a € 794,50 e versato dal sig. Masetti Moreno in data 30/09/2022;
7. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 08/03/2023 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - i canoni pregressi relativi all'uso dell'area demaniale;
 - in data 17/07/2023 tramite PagoPA l'importo di € 546,35 per il canone 2023;
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE previsti dal D.lgs. 33/2013, nonché del D.Lgs n. 97/2016 e sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017 e successivi provvedimenti in materia, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli A.A.C. Centro di ARPAE Ing. Marco Bianchini;

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di area demaniale richiesta da Masetti Vanessa, C.F. MSTVSS00H45Z129C (cod. pratica MO21T0011).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale richiesta è di circa Ha 28 e afferisce al corso d'acqua Fiume Panaro, individuata catastalmente ai fogli e mappali, indicati nella Tabella A, del Comune di Finale Emilia (MO), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso sfalcio argini.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 546,35 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato per la concessione originaria dal sig. Masetti Moreno, pari a complessivi 794,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**, in relazione a quanto indicato nella DET-AMB-2022-5122 del 06/10/2022.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, assunto al prot. PG/2021/200492 del 29/12/2021:
"1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi;
2. Non dovranno essere arrecati danni alle arginature ed opere connesse (rampe di accesso), comprese le piste di servizio;
3. Al fine di evitare interferenze con le ditte incaricate del servizio di manutenzione periodico delle arginature si chiede di comunicare preventivamente le date degli sfalci; 4. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni

legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;

5. É fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

6. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;

2. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta dovranno essere ripristinati ad onere del Concessionario; 3. In nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest' Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente ."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

Tabella A

comune	foglio	mappale
FINALE EMILIA	50	46
FINALE EMILIA	50	47
FINALE EMILIA	50	48
FINALE EMILIA	50	64
FINALE EMILIA	50	65
FINALE EMILIA	50	67
FINALE EMILIA	51	26
FINALE EMILIA	51	27
FINALE EMILIA	51	28
FINALE EMILIA	51	29
FINALE EMILIA	51	30
FINALE EMILIA	51	39
FINALE EMILIA	51	40
FINALE EMILIA	51	42
FINALE EMILIA	51	43
FINALE EMILIA	51	44
FINALE EMILIA	51	45
FINALE EMILIA	51	46
FINALE EMILIA	51	47
FINALE EMILIA	51	48
FINALE EMILIA	51	49
FINALE EMILIA	51	50
FINALE EMILIA	51	51
FINALE EMILIA	51	52

FINALE EMILIA	51	53
FINALE EMILIA	51	59
FINALE EMILIA	51	60
FINALE EMILIA	51	61
FINALE EMILIA	51	62
FINALE EMILIA	51	63
FINALE EMILIA	51	151
FINALE EMILIA	69	57
FINALE EMILIA	69	59
FINALE EMILIA	69	60
FINALE EMILIA	69	61
FINALE EMILIA	69	62
FINALE EMILIA	69	69
FINALE EMILIA	69	70
FINALE EMILIA	69	71
FINALE EMILIA	69	72
FINALE EMILIA	69	79
FINALE EMILIA	69	80
FINALE EMILIA	69	93
FINALE EMILIA	69	97
FINALE EMILIA	69	98
FINALE EMILIA	70	23
FINALE EMILIA	70	24
FINALE EMILIA	70	25
FINALE EMILIA	70	26
FINALE EMILIA	70	27

FINALE EMILIA	70	29
FINALE EMILIA	70	30
FINALE EMILIA	70	34
FINALE EMILIA	70	59
FINALE EMILIA	70	60
FINALE EMILIA	71	1
FINALE EMILIA	71	3
FINALE EMILIA	71	4
FINALE EMILIA	71	106
FINALE EMILIA	71	112
FINALE EMILIA	71	113
FINALE EMILIA	71	118
FINALE EMILIA	72	1
FINALE EMILIA	72	5
FINALE EMILIA	72	7
FINALE EMILIA	97	1
FINALE EMILIA	97	2
FINALE EMILIA	97	4
FINALE EMILIA	97	12
FINALE EMILIA	97	13
FINALE EMILIA	97	14
FINALE EMILIA	97	18
FINALE EMILIA	97	19
FINALE EMILIA	97	23
FINALE EMILIA	98	1
FINALE EMILIA	98	2

FINALE EMILIA	98	20
FINALE EMILIA	98	23
FINALE EMILIA	98	24
FINALE EMILIA	98	25
FINALE EMILIA	98	61



La sottoscritta Masetti Vanessa, C.F. MSTVSS00H45Z129C, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 19/06/2023, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Firmato per accettazione

(Prot. PG/2023/124110 del 17/07/2023)



Spett.

ARPAE- SAC MODENA
Sede U.O. Gestione Demanio Idrico della SAC di Modena:
via Giardini 472/L | CAP 41124 MODENA |
PEC: aoomo@cert.arpa.emr.it

p.c. Comune di Finale Emilia
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it

Modena, Prot.
Classifica: 6.10.20
Fascicolo:03/1149/2021

Oggetto: proc. MO21T0011 Masetti - RICHIESTA NULLA OSTA IDRAULICO

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale predisposta e le successive integrazioni trasmesse ad AIPo in data 06.03.2019;

VISTO il T.U. - R.D. 25.07.1904 n. 523,

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po),

VISTA la Direttiva Direttoriale prot. n. 35032 del 03.10.2012,

SI ESPRIME PARERE POSITIVO AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904 E DI COMPATIBILITÀ AI SENSI DEL PAI

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il parere favorevole si intende accordato per quanto illustrato negli elaborati trasmessi;
2. Non dovranno essere arrecati danni alle arginature ed opere connesse (rampe di accesso), comprese le piste di servizio;
3. Al fine di evitare interferenze con le ditte incaricate del servizio di manutenzione periodico delle

1

arginature si chiede di comunicare preventivamente le date degli sfalci;

4. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest'Agenzia; l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
5. É fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
6. Sia garantito al personale dell'Agenzia, che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e R.D. 2669/1937, l'accesso alle aree demaniali, alle relative pertinenze idrauliche demaniali nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Per qualsiasi esigenza idraulica, nonché nel caso in cui si dovessero introdurre modifiche all'andamento del corso d'acqua in argomento, la Ditta Concessionaria non potrà pretendere indennizzi o compensi di qualunque genere;
2. Eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti all'esercizio del presente nulla osta dovranno essere ripristinati ad onere del Concessionario;
3. In nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne l'AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente

autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena.

2. Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.
3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.
4. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Si rimane in attesa della copia della determina di concessione ove dovranno essere riportate le prescrizioni ed adempimenti in capo al concessionario, distinti saluti

Il Dirigente
Direzione territoriale idrografica
Emilia-Romagna Orientale
Dott. Ing. Massimo Valente
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.